

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24 Del 16/11/2017	OGGETTO:
----------------------------	-----------------

GESTIONE AUTONOMA SERVIZIO INTEGRATO – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA – INDIRIZZI INCARICO AVV. FALCON G.D. E AVV. MANZI – IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE EGAS N. 34 DEL 20/09/2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sedici** del mese di **novembre** alle ore **10,50** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Incarico	Presente	Assente
Dr. Antonio Damiano Mulas	Sindaco	X	
Dr. Giangiuseppe Nurra	Assessore	X	
Sig. Cosseddu Francesco	Assessore	X	
Sig. Nasone Roberto	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Luigi Pirisi**.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che il disegno di legge n. 134/A del 5.11.2014 convertito in Legge Regionale il 02.02.2015 istituisce l'Ente di Governo d'ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato;

Che detto ambito è definito all'Art. 3 come comprensivo di tutti gli Enti Locali della Sardegna;

Che all'ambito unico corrisponde il Gestore Unico, attualmente ABBANO S.p.A.

CONSIDERATO:

Che questo Ente gestisce il proprio servizio Idrico;

Che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è competente per il Servizio Idrico e vi svolge

le attività di Regolazione e Vigilanza nella tutela degli utenti, ed approva in ultima istanza le Tariffe;

Che pertanto il servizio svolto dall'Ente è improntato all'efficienza, alla trasparenza ed alla tutela degli utenti;

RITENUTO:

Che La gestione autonoma locale infatti nulla toglie alla condivisa necessità della riorganizzazione del sistema di governo regionale e contribuisce maggiormente all'obiettivo definito primario di garantire la reale partecipazione dei Comuni ai processi decisionali di programmazione infrastrutturale e gestionale;

Che l'affidamento al Gestore Unico regionale ha mortificato le autonomie locali, ridotto la qualità reale e quella percepita del servizio, innalzato i costi per i cittadini;

Che economicità ed efficienza non possano essere perseguite con l'affidamento della gestione ad un monopolista regionale, e che diverse gestioni regolate dall'AEEGSI possano confrontarsi e costituire modelli di riferimento reciproco, in un virtuoso processo di sviluppo;

CONSIDERATO ALTRESÌ

Che gli Enti Locali si riducono vie più ad esattore periferico dello Stato, in una carenza di risorse che penalizza i servizi fondamentali e alimenta tensioni sociali gravissime;

Che le esperienze di governo locale della risorsa idrica rappresentano una importante forma di partecipazione diretta alla gestione della cosa pubblica, e contribuiscono a formare il senso civico delle comunità;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 2 del 11.03.2015 attraverso la quale per volontà espressa in data 24.02.2015 da iniziali 15 comuni compreso il comune di Anela in una riunione tenutasi a Cagliari si è proceduto a costituire il Comitato GASI (Gestioni Autonome Servizio Idrico);

VISTA la deliberazione EGAS n. 34 del 20.09.2017(Ente di governo dell'ambito della Sardegna) che di fatto obbliga i Comuni resistenti ad iniziare le procedure di passaggio all'interno del sistema Abbanoa;

DATO ATTO CHE è intendimento dei Comuni aderenti al GASI impugnare avanti il Tribunale Superiore delle acque pubbliche il sopra citato provvedimento di Egas n. 34 del 20.09.2017;

DATO ATTO altresì che è intendimento del Comitato GASI, come da nota del segretario del GASI Dr. G.Ruggeri prot. 4735 del 31.10.2017, avvalersi della professionalità dello studio legale Falcon di Padova di comprovata esperienza in materia avente già svolto funzioni di consulenza per il medesimo Comitato, per procedere all'impugnazione avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del provvedimento di EGAS del 20.09.2017 n. 34;

CONSIDERATO CHE il sopra citato studio legale Falcon ha provveduto a far pervenire ai diversi Comuni aderenti al GASI i preventivi personalizzati in funzione della

documentazione acquisita relativa ai requisiti carenti secondo la valutazione EGAS, per onorari e spese da sostenersi come da nota trasmessa dal comitato GASI prot. 4735 del 31.10.2017;

ESAMINATO e valutato il preventivo personalizzato ricevuto dallo studio Falcon, per onorari e spese relativi all'impugnazione avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del provvedimento di EGAS del 20/09/2017 n. 34;

RITENUTO doveroso approvare detto preventivo per un totale netto di €. 5.531,04 al quale andranno aggiunte le spese vive documentate e quelle di domiciliazione rese necessarie presso l'avv. Manzi nel suo studio legale sito in via Confalonieri n. 5 in Roma;

CONSIDERATO che si rende necessario impartire apposite direttive al Responsabile del servizio amministrativo affinché si provveda a formalizzare congiuntamente e disgiuntamente l'incarico in favore del prof. Avv. Gian Domenico Falcon e dell'avv. Manzi in vista dell'imminente scadenza del termine per il ricorso previsto per il giorno 20 novembre 2017 precisando che il Comune di Anela elegge domicilio in Roma presso l'avv. Manzi nel suo studio legale sito in Via Confalonieri 5;

ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON votazione unanime acquisita nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di impugnare avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la deliberazione EGAS (Ente di governo dell'ambito della Sardegna) n. 34 del 20/09/2017;

Di avvalersi come risulta dalle sopra citate indicazioni fornite dal comitato GASI (Gestioni Autonome Servizio Idrico) della professionalità del prof. Giandomenico Falcon emerito di diritto amministrativo nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento con studio professionale in Padova alla Via San Gregorio Barbarigon;

Di incaricare responsabile del servizio amministrativo affinché provveda a formalizzare congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Manzi e allo studio legale Falcon l'incarico professionale in vista dell'imminente scadenza del termine per il ricorso previsto per il giorno 20 novembre 2017 contro il provvedimento n. 34 di EGAS del 20/09/2017 precisando che il Comune elegge domicilio in Roma presso l'avv. Manzi nel suo studio sito in Via Confalonieri 5;

Con separata votazione palese, dichiarare la presente immediatamente esecutiva data l'urgenza imposta dall'imminente scadenza dei termini previsti per la presentazione del ricorso, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE

Data 16/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr. Sebastiano Soro

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE

Data 15/11/2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to Lorenza Bulla

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 17/11/2017

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno **16/11/2017** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, c.4).

Data 17/11/2017

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 17/11/2017

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi